

SEDE LEGALE E AMM.VA:
VIA DI ROMA, 67
CAP 48121 RAVENNA
TEL. (0544) 34317
FAX (0544) 37169
Email: info@almapetroli.com
P.E.C.: alma@pec.it



S.P.A. CAPITALE SOCIALE € 10.000.000 i.v.
di cui esistente da ultimo bilancio € 10.000.000

STABILIMENTO:
VIA BAIONA, 195
CAP 48123 RAVENNA
TEL. (0544) 696411
FAX (0544) 696410
Email: raffineria@almapetroli.com
P.E.C.: almaraff@pec.it

Spett.le MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC: DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

E p.c.: Spett.le ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le ARPAE - Sezione di Ravenna - Servizio Territoriale - Unità
IPPC/VIA
Via Giulio Alberoni, 17/19
48121 Ravenna (RA)
PEC: aocra@cert.arpa.emr.it

Prot. L / 273 / 19

Ravenna, 30 Settembre 2019

Oggetto: Vostra Nota m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.022128.02-09-2019 avente ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 283 del 15 ottobre 2018 per l'esercizio della Raffineria della società Alma Petroli S.p.A., sita nel Comune di Ravenna. Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 50484 del 23 agosto 2019" – Osservazioni e richiesta di trasmissione documentazione anche ai sensi degli art. 22 e seguenti della L. 241/90 – ISTANZA DI PROROGA

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nota di cui in oggetto per mezzo della quale Codesta Spett.le Direzione ha diffidato Alma Petroli S.p.A. ("Alma Petroli" o "la Società") ad adempiere alle misure proposte da ISPRA nella nota protocollo n. 050484, del 23 agosto 2019, ai sensi dell'art 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.



www.almapetroli.com
C.C.I.A.A. RAVENNA N. 119560
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA
COD. FISC. E PARTITA IVA 01088570393



In particolare, ISPRA ha riscontrato una violazione della prescrizione n. 34 di cui all'AIA rilasciata con D.M. n. 283, del 15 ottobre 2018, asseritamente consistente nel superamento del valore limite di conferimento all'impianto di depurazione della ditta SAI S.r.l. con riguardo al parametro idrocarburi totali. Tale superamento sarebbe emerso nell'ambito dell'ispezione ordinaria effettuata da ARPAE-ST Ravenna dal 27 al 29 maggio 2019, di cui alla nota del medesimo Ente prot. Sinadoc. 16506 del 03/07/2019.

Pertanto, ISPRA ha proposto a Codesta Spett.le Direzione di diffidare Alma Petroli S.p.A. ("Alma Petroli" o "la Società") affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) Trasmetta ad ISPRA e ARPAE-ST Ravenna una relazione che individui le cause che hanno portato al superamento del valore di idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. In tale relazione dovranno essere anche analizzate le eventuali contromisure che il gestore adotterà per evitare che un tale evento si verifichi nuovamente.
- b) Al fine di rendere conto dell'efficacia delle eventuali misure che il gestore adotterà, dovranno essere trasmesse ad ISPRA, per un periodo di sei mesi, le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. Se a seguito delle risultanze analitiche si riscontrassero sempre valori inferiori al limite, il Gestore è autorizzato al ripristino delle modalità di comunicazione dei dati antecedenti all'episodio di superamento del limite di conferimento alla ditta SAI.

Con la presente si tiene in primo luogo a sottolineare che – diversamente da quanto assunto nei suddetti atti - la Società non ritiene si sia verificata alcuna violazione della prescrizione n. 34 dell'AIA rilasciata con D.M. n. 283, del 15 ottobre 2018.

Tale prescrizione prevede che "lo scarico SF1 sia conforme, per le singole tipologie di acque (T1 e T2) a quanto per esso stabilito dal Regolamento di conferimento all'impianto esterno di trattamento della società SAI con le modalità e condizioni ivi riportate".

L'AIA dispone, dunque, che lo scarico in questione (SF1) sia conforme a quanto stabilito nel Regolamento di conferimento stipulato tra la Società e l'impianto di depurazione di titolarità di SAI S.r.l. ("il Regolamento").

Il Regolamento, a sua volta, rinvia alle schede di omologa al medesimo allegato.

L'AIA rilasciata alla Società pertanto, come correttamente ribadito da ISPRA nella nota protocollo n. 050484, del 23 agosto 2019, prevede che la liceità degli scarichi vada valutata sulla base di quanto indicato nel Regolamento e quest'ultimo contempla espressamente la possibilità che i flussi conferiti da Alma Petroli all'impianto di depurazione possano superare i limiti di omologa.

In questo caso il Regolamento configura un'anomalia da affrontare attivando la procedura indicata nel medesimo atto.

Il Regolamento, infatti disciplina il superamento dei limiti di omologa non come una "violazione" di limiti autorizzatori bensì come un evento di cui deve essere assicurata la gestione secondo le modalità definite nel Regolamento medesimo. Il superamento deve essere *"documentato e trasmesso all'impianto di depurazione"*

così come gli "eventi che lascino predire il sicuro superamento". Inoltre "lo Stabilimento è tenuto a comunicare all'Impianto l'invio di reflui con caratteristiche potenzialmente al di sopra dei limiti di omologa e l'Impianto è tenuto a comunicarne l'accettazione" e deve essere tenuta a disposizione delle autorità "evidenza documentale della gestione delle non conformità".

Si ritiene pertanto che, proprio in forza del rinvio operato dall'AIA al Regolamento, un eventuale superamento delle concentrazioni indicate nelle schede di omologa non possa rappresentare una violazione della prescrizione n. 34.

Ciò premesso, Alma Petroli – a fronte della ricezione della diffida - si è comunque immediatamente attivata per dare riscontro alla stessa ed in particolare per individuare, sotto il profilo tecnico, le cause della concentrazione di idrocarburi totali riscontrata da ARPAE per potere dare riscontro alla richiesta di cui al punto a) della diffida medesima.

Alma Petroli ha quindi verificato, in primo luogo, le risultanze analitiche che il depuratore SAI S.r.l. ha riscontrato nei reflui in ingresso al proprio impianto nella medesima data in cui ARPAE ha effettuato il campionamento.

Ebbene, da tali dati non si evince alcuna anomalia ma, al contrario, i valori previsti nella scheda di omologa risultano pienamente rispettati (Allegato 1).

L'assenza di superamenti nei dati di SAI S.r.l. appare coerente con i dati di esercizio della raffineria, che nella medesima giornata, non hanno mostrato alcuna anomalia.

La Società, non avendo individuato elementi atti a giustificare la concentrazione riscontrata da ARPAE che risulta, al contrario, disallineata rispetto ai dati di SAI S.r.l., ha ritenuto necessario verificare la metodologia analitica impiegata da ARPAE, considerate le possibili divergenze nei risultati che l'impiego di diverse metodologie analitiche potrebbe comportare.

Pertanto, Alma Petroli ha richiesto ad ARPAE in data 10 settembre 2019 accesso alla nota di ARPAE ST Ravenna Slnadoc 16506 del 03/07/2019, ai certificati analitici dei campioni di reflui prelevati da ARPAE nel corso della verifica ispettiva effettuata dal 27 al 29 maggio 2019, nonché ad ogni altro eventuale documento connesso al campionamento dei reflui effettuato nell'ambito della suddetta verifica ispettiva (Allegato 2).

ARPAE forniva, tuttavia, un riscontro negativo a tale richiesta in data 23 settembre 2019 (Allegato 3).

Tale riscontro negativo ed in particolare il mancato accesso ai certificati analitici dei campioni di reflui prelevati da ARPAE che consentirebbero la verifica della metodologia analitica utilizzata dalla stessa non consente alla Società di poter completare le valutazioni necessarie all'individuazione delle possibili cause che hanno portato alla contestazione del superamento.

L'accesso ai certificati analitici ed alla metodologia analitica utilizzata da ARPAE è, in altre parole necessaria alla Società per tutelare i propri interessi giuridici nonché per esplicitare i propri diritti di partecipazione procedimentale, essendo peraltro – sotto altro profilo – tale documentazione comunque accessibile in quanto rappresenta informazione ambientale.

Tutto quanto sopra premesso, la Società chiede a Codesto Spett.le Ministero, anche ai sensi degli art. 22 e seguenti della L. 241/90, di:

- i. volere dare accesso e trasmettere ad Alma Petroli la nota di ARPAE ST Ravenna Sinadoc 16506 de 103/07/2019, indicata quale allegato alla nota di ISPRA del 23 agosto 2019 (prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0021685) che, per mero errore materiale, non è mai stata trasmessa alla Società;
- ii. volere dare accesso e trasmettere ad Alma Petroli i certificati analitici dei campioni di reflui prelevati da ARPAE nel corso della visita ispettiva completi della metodologia analitica utilizzata, acquisendo tali certificati da ARPAE ove Codesta Spett.le Direzione non ne fosse già in possesso o sollecitandone la trasmissione da parte di ARPAE medesima per consentire di completare l'analisi delle possibili cause del superamento riscontrato.

Pertanto, Alma Petroli chiede altresì a Codesta Spett.le Direzione di voler prorogare il termine della risposta alla diffida concedendo una proroga di 10 giorni, decorrenti dalla ricezione dei suddetti certificati analitici.

Infine, fermo restando quanto sopra, la Società intende con la presente ottemperare alla richiesta di trasmissione per un periodo di sei mesi, delle analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI e propone che tali comunicazioni avvengano con una cadenza mensile (Allegato 4).

Distinti saluti

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA

